



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 10 DEL 29 LUGLIO 2022**

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19 - Proroga parziale O.P.G.R. n.8 del 31.05.2022 in materia di assistenza farmaceutica.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI

- il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L.13.09.2021, n.126;
- Il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221 convertito con L.18.02.2022 n. 11;
- Il D.L. n. 24 del 24.03.2022, convertito con L.19 maggio 2022 n.52 e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021 e nell'annualità 2022, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la OPR N. 8 del 31.05.2022 con oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga parziale O.P.G.R. n.5 del 01.04.2022 siccome modificata con O.P.G.R. n. 7 datata 11.05.2022";

ATTESO CHE – ad esito di specifico incontro svoltosi in data 19.07.2022 presso gli uffici giuntali del Dipartimento Sanità, alla presenza della Componente la Giunta con delega alla Salute, del Direttore del Dipartimento Sanità e delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia privata convenzionata con il SSR - è emersa l'opportunità di addivenire ad un'ulteriore proroga delle seguenti misure, in scadenza al 31.07.2022:

- 1) dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in "Distribuzione in Nome e per Conto" che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata (punti 2-3-4-5 dell'O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020), in considerazione della difficoltà di approvvigionamento dei predetti farmaci da parte delle farmacie ospedaliere ed al fine di evitare disagio alcuno ai pazienti interessati;

- 2) rinnovo da parte del Medico di Medicina Generale delle prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti (punto 12 dell'O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020), alla luce del permanere delle liste di attesa relative alla specialistica ambulatoriale che causa tutt'oggi difficoltà di accesso ai pazienti interessati ;

DATO ATTO

- che la proroga parziale dell'O.P.G.R. sopra citata si ritiene necessaria ed urgente – stante l'imminente scadenza delle correlate disposizioni nelle stessa contenuta - anche per le motivazioni rese dalle OOSS delle farmacie private convenzionate nella nota prot.n. 112 del 28.07.2022, agli atti del Dipartimento Sanità;
- del parere di regolarità tecnico-amministrativa e del parere di legittimità del presente provvedimento, espressi con la firma del Direttore Vicario del Dipartimento Sanità, apposta in calce al presente Decreto;
- altresì, che il presente Decreto non reca oneri a carico del bilancio regionale;
- infine, che il presente Decreto può essere pubblicato integralmente non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, comma 5;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dei competenti Uffici

ORDINA

1. di **PROROGARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, sino alla data del **31.12.2022**, le seguenti disposizioni, già prorogate con O.P.G.R. n.8/2022 (di proroga del punto 1 del dispositivo dell'O.P.G.R. n. 5/2022 siccome modificata con O.P.G.R. n. 7 datata 11.05.2022):
 - a) dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in "Distribuzione in Nome e per Conto" che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata (punti 2-3-4-5 dell'O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020);
 - b) rinnovo da parte del Medico di Medicina Generale delle prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti (punto 12 dell'O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020);
2. di stabilire che le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. pongano in essere ogni utile strategia per la gestione di eventuali liste d'attesa dovessero generarsi in ragione di quanto disposto al precedente punto 1.b), anche estendendo il numero di visite prenotabili con CUP di II livello, in modo che gli specialisti possano riservare un numero sufficiente di visite per il rinnovo urgente delle prescrizioni soggette a ricetta limitativa;
3. di stabilire che le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. trasmettano – entro il 31 ottobre 2022 – al Dipartimento Sanità una relazione inerente le iniziative intraprese tese al ripristino dell'attività specialistica ambulatoriale e la presa in carico da parte degli specialisti dei pazienti in trattamento con farmaci specialistici di alta complessità;
4. che le disposizioni della presente ordinanza abbiano decorrenza immediata;
5. che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore Vicario del Dipartimento Sanità
Dr.ssa Stefania Melena
f.to. digitalmente

L'Assessore alla Sanità
Dr.ssa Nicoletta Veri
f.to. digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dr. Marco Marsilio
f.to. digitalmente